



**RAG. FRANCO PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. FRANCA PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**RAG. GIOVANNI PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. STEFANO DANI** COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

**DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI** COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

**DOTT. FULVIA PERUZZI**

**CIRCOLARE BIMESTRALE**  
**nr. 2 del 15/03/2018**

**SOMMARIO**

[GARANZIA GIOVANI - SGRAVIO  
CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 2018](#)

[CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI -  
AUTORIZZAZIONE AL CONGUAGLIO E  
TERMINI DI DECADENZA](#)

[APPRENDISTATO CON PERCETTORI DI  
NASPI O MOBILITÀ E OBBLIGO  
FORMATIVO](#)

[INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE  
COLLEGATE ALL'IMPIANTO DI ALLARME](#)

[REGISTRO TELEMATICO DI ESPOSIZIONE  
AGLI AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI,  
BIOLOGICI](#)

[CONTRIBUTI 2018 PER ARTIGIANI,  
COMMERCianti E ISCRITTI ALLA  
GESTIONE SEPARATA](#)

[VALORI DELLE PRESTAZIONI A  
SOSTEGNO DEL REDDITO PER IL 2018](#)

[MINIMALI PER IL CALCOLO DEI  
CONTRIBUTI DIPENDENTI NELL'ANNO  
2018](#)

[ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E  
SICUREZZA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO](#) 2018,  
[APRILE](#) 2018 E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO](#)  
2018

<b>GARANZIA GIOVANI - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 2018</b>
--

Con il decreto n. 3/2018 l'ANPAL (vedi nostra circolare Flash n° 4/2018) ha definito gli sgravi contributivi spettanti per l'anno 2018 per l'assunzione di giovani inseriti nel programma "Garanzia giovani".

Riassumiamo brevemente la disciplina.

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti per un obbligo normativo, assumono giovani aderenti al programma Garanzia Giovani.

**Si tratta di giovani aventi le seguenti caratteristiche:**

- età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni);
- se minori devono avere assolto l'obbligo scolastico;
- devono essere inoccupati o disoccupati e non devono essere inseriti in percorsi di istruzione o formazione (così detti NEET);
- devono aderire al programma Garanzia Giovani.

L'agevolazione **interessa le assunzioni effettuate su tutto l'ambito nazionale con l'esclusione della provincia di Bolzano.**

Sono incentivate le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, anche in somministrazione, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante, **effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018**, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare. È ammesso anche il contratto a tempo parziale.

Sono espressamente esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, occasionale, intermittente.

**Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi INAIL che sono comunque dovuti, nei limiti di 8.060 euro annui.**

Tale importo viene riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Infine, il decreto prevede che tale beneficio debba essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

**Condizioni**

**L'incentivo può essere fruito nei limiti del de minimis.**

In alternativa, si può superare il limite del de minimis ma, in tal caso, l'assunzione deve:

- per i giovani che al momento della registrazione del programma "Garanzia Giovani" hanno un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, comportare un incremento occupazionale netto dei dipendenti calcolati in base alle ULA;
- per i giovani che, al momento della registrazione nel programma "Garanzia Giovani", hanno un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre all'incremento occupazionale netto, il lavoratore deve possedere uno dei seguenti requisiti
  - ✓ non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  - ✓ non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  - ✓ avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- ✓ essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato.

Questo incentivo è cumulabile con quello disposto dalla legge di bilancio per il 2018 sempre comunque nel limite di 8.060 euro annui.

### **Modalità di accesso al beneficio**

Per la fruizione di questo beneficio i datori di lavoro, anche tramite i loro consulenti del lavoro, dovranno presentare istanza telematica preventiva all'INPS indicando i dati dell'assunzione effettuata o da effettuare. L'INPS verificherà il rispetto dei requisiti del lavoratore e del datore di lavoro e, a fronte di una residua disponibilità di risorse, determina l'entità dell'incentivo spettante comunicandone la prenotazione al richiedente.

**Entro dieci giorni dalla comunicazione della prenotazione pervenuta al datore di lavoro, o suo intermediario, si dovrà, a pena di decadenza, procedere con l'assunzione, qualora non fosse già stata effettuata, e con la conferma della prenotazione**

Si ricorda, infine, che l'utilizzazione dei benefici è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla legislazione in materia di incentivi: regolarità contributiva, rispetto delle norme in materia di sicurezza, rispetto della contrattazione collettiva, ecc.

**Al momento siamo in attesa della circolare Inps per le modalità di richiesta dell'incentivo.**

<p style="text-align: center;"><b>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AUTORIZZAZIONE AL CONGUAGLIO E TERMINI DI DECADENZA</b></p>
---

Le integrazioni salariali anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori a fronte di periodi di cig ordinaria o straordinaria, hanno un termine di decadenza entro il quale possono essere conguagliate con i contributi dovuti all'INPS o richieste a rimborso.

Decorso tale termine non sono più recuperabili e rimangono a carico del datore di lavoro.

Con messaggio n. 4746 del 28 novembre 2017 l'INPS ha precisato quali sono i termini decadenziali da ultimo introdotti dal D.Lgs. 148/2015 art. 7 c. 3.

In pratica il termine di decadenza, sia per le integrazioni salariali ordinarie che straordinarie, è pari a sei mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga (generalmente dalla fine del mese) in corso:

- alla fine del termine di durata della concessione;
- oppure alla data del provvedimento di concessione se successivo alla fine del termine di durata della concessione.

Il provvedimento di concessione è rappresentato dalla delibera dell'INPS, in caso di cig ordinaria e dall'emanazione del decreto ministeriale, per le integrazioni salariali straordinarie.

A chiarimento di questo principio l'INPS propone un esempio che riportiamo di seguito.

#### *Esempio*

*periodo concesso 19.6.2017 - 18.6.2018*

*data decreto: 4.9.2017*

*data decorrenza decadenza: 30.6.2018*

*Quindi l'azienda deve effettuare i conguagli della CIGS entro la competenza del mese di dicembre 2018 (flusso UNIEMENS presentato entro il 31.1.2019)*

In particolare si sottolinea che, per la cigs, ai fini della individuazione del termine di decadenza, non rileva la data di emissione dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS ma tale termine decorre dalla fine del periodo di cigs concesso.

### **APPRENDISTATO CON PERCETTORI DI NASPI O MOBILITÀ E OBBLIGO FORMATIVO**

Il D.lgs. 81/2015 all'art. 47 c. 4 prevede la possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, lavoratori che stanno fruendo di NASPI o di indennità di mobilità.

Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un interpello n. 5 del 30 novembre 2017, precisa che nei confronti di questi lavoratori non è obbligatorio impartire la formazione base e trasversale nel caso in cui tali competenze, di carattere generale, siano già state acquisite in precedenti rapporti di lavoro o siano attestate da certificati di partecipazione ai corsi riferiti a precedenti rapporti di apprendistato.

### **INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE COLLEGATE ALL'IMPIANTO DI ALLARME**

È noto che l'art. 4 della l. n. 300 del 1970 consente **l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare anche il controllo a distanza dei lavoratori (compreso l'accesso agli stabilimenti) solo previo accordo sindacale con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in loro assenza, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota in merito alla necessità della preventiva autorizzazione alla installazione di impianti di allarme antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all'interno dei luoghi di lavoro.

Anche tali tipologia di impianti rientra nelle ipotesi previste dall'art. 4 della l. n. 300/1970 e, quindi, la loro installazione è subordinata al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o all'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Tuttavia, precisa l'Ispettorato Nazionale, quando tali sistemi si attivano esclusivamente con l'impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale del personale.

Per questo motivo invita gli ispettorati territoriali a rilasciare le autorizzazioni in tempi assolutamente rapidi.

### **REGISTRO TELEMATICO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI, BIOLOGICI**

Con la circolare n. 43/2017 l'INAIL spiega l'introduzione del registro telematico degli agenti cancerogeni, mutageni, biologici che consente di assolvere, con un unico inserimento, l'obbligo comunicativo all'INAIL e all'ASL.

L'adempimento riguarda i soggetti che occupano lavoratori (non solo dipendenti) che nello svolgimento della loro attività entrano in contatto con gli agenti nocivi di cui sopra.

Oltre all'emanazione della circolare citata, l'INAIL ha messo a disposizione nel suo sito una serie di faq che chiariscono meglio l'obbligo e le modalità di adempimento.

Rimandiamo quindi ai relativi contenuti ai quali si accede tramite il link sotto riportato.

<https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Page&cid=6443106082747&d=68&pagename=Internet%2FPage%2FpaginaFoglia%2Flayout>

### CONTRIBUTI 2018 PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 l'INPS ha comunicato i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti per l'anno 2018. Con la circolare n. 13 del 26 gennaio 2018 ha comunicato i parametri per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Riepiloghiamo i valori utili per il calcolo della contribuzione per entrambe le categorie.

#### ARTIGIANI E COMMERCianti

Per le categorie in esame il reddito minimo da assoggettare a contributi passa a **euro 15.710,00** mentre l'aliquota contributiva passa al **24,00%** per gli artigiani e al **24,09%** per i commercianti.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa **al 2018**.

ANNO 2018		ARTIGIANO		COMMERCiante	
reddito 2018		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	<b>15.710,00</b>	<b>24,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>24,09%</b>	<b>21,09%</b>
Successivi	<b>30.920,00</b>	<b>24,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>24,09%</b>	<b>21,09%</b>
Successivi (2)	<b>31.087,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>22,00%</b>	<b>25,09%</b>	<b>22,09%</b>
Massimale (2)	<b>77.717,00</b>				

- 1) *Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).*
- 2) *Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2018 è di **Euro 101.427,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 54.79700**;*
- 3) *Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni*

#### Importo minimo da versare

In conseguenza di quanto indicato l'importo minimo annuo da versare per il 2018, compresi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCiante	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>3.777,84</b>	<b>3.306,54</b>	<b>3.791,88</b>	<b>3.320,68</b>
314,82 al mese	275,55 al mese	315,99 al mese	276,72 al mese

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

**Importo massimo da versare**

L'importo massimo annuo da versare per il 2018, esclusi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
<b>18.962,95</b>	<b>16.631,44</b>	<b>19.032,90</b>	<b>16.701,39</b>

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 iscritti dal 1996

<b>24.890,45</b>	<b>21.847,64</b>	<b>24.981,45</b>	<b>21.946,36</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Riportiamo per comodità anche la tabella per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2017.

ANNO 2017		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2017		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro (1)	<b>15.548,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>20,55%</b>	<b>23,64%</b>	<b>20,64%</b>
Successivi	<b>30.575,00</b>	<b>23,55%</b>	<b>20,55%</b>	<b>23,64%</b>	<b>20,64%</b>
Successivi (2)	<b>30.749,00</b>	<b>24,55%</b>	<b>21,55%</b>	<b>24,64%</b>	<b>21,64%</b>
Massimale (2)	<b>76.872,00</b>				

- 1) Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento; nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- 2) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, il massimale per il 2018 è di **Euro 100.324,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 30.749,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 54.201,00**;
- 3) Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni

**Regime agevolato legge finanziaria 2014**

Rimane invariato il regime agevolato introdotto dalla legge finanziaria per il 2016 per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui al c. 54 della l. n. 190/2014.

Per tali soggetti il valore del reddito determinato forfettariamente rappresenterà l'imponibile sul quale calcolare i contributi usufruendo però di una riduzione del 35% degli stessi.

Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che optano per il regime forfettario che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Su quest'ultimo punto l'INPS ha precisato che non serve ripetere ogni anno la richiesta di riduzione (circ. 22/2017).

### **Meccanismo di versamento**

L'importo calcolato sul **minimale, dovuto anche in assenza di reddito**, viene versato tramite F24 riportando i codici specifici, per ogni scadenza di versamento, rilevabili dal sito dell'INPS nella sezione di ciascun contribuente. Per questo sarà sufficiente accedere al cassetto previdenziale per artigiani e commercianti dal quale si potrà scaricare anche il pdf del modello per effettuare il versamento.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà poi calcolare l'eventuale importo dovuto in eccedenza rispetto al minimale e versarlo alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi.

### **Ulteriori precisazioni**

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su tutti i redditi d'impresa e non solamente su quello che dà titolo all'iscrizione all'INPS (eventuali perdite riducono l'imponibile).

La regola del reddito minimo non si applica agli affittacamere e ai produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti; questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità (0,62 euro mensili).

### **Scadenze**

I contributi fissi scadono il 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019 mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di impresa familiare, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare **mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente**, ma sempre dal titolare.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

### **Periodi inferiori all'anno**

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell'attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il solo massimale contributivo non è frazionabile a mese.

### **Riduzioni**

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS, anche di invalidità (purché non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all'unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

### **Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Nella tabella che segue, riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 335/1995.

**Tabella anno 2018**

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Non iscritto ad altra gestione pensionistica per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COL	101.427,00	33,51%	0,72%	<b>34,23%</b>
Non iscritto ad altra gestione pensionistica per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COL		33,00%	0,72%	<b>33,72</b>
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		24,00%	----	<b>24,00%</b>
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		25,00%	0,72%	<b>25,72%</b>

Ai fini dell'accredito della copertura contributiva per l'intero anno 2018, devono risultare versati contributi su un reddito almeno pari a euro 15.710,00.

Pertanto il soggetto che sconta l'aliquota del 34,23% si vedrà accreditare un intero anno di contribuzione solo se verserà almeno euro 5.377,53 mentre il soggetto che sconta il 24,00% dovrà versare almeno euro 3.770,40. I professionisti privi di cassa per i quali si applica l'aliquota del 25,72% dovranno versare 4.040,61 per vedere accreditato un anno intero di contribuzione.

<b>VALORI DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER IL 2018</b>
--

Con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018 l'INPS ha comunicato i nuovi valori delle prestazioni a sostegno del reddito, tenuto conto della variazione dei prezzi al consumo.

**Indennità di mobilità e integrazioni salariali**

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l'anno 2018 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 2.125,36	982,40	1.178,88	925,03	1.110,03
Oltre Euro 2.125,36	1.180,76	1.416,91	1.111,03	1.334,16

Ricordiamo che i lavoratori licenziati dal 1 gennaio 2017 non accedono più alla indennità di mobilità ma hanno diritto al trattamento NASPI. Non riportiamo quindi i parametri per il relativo trattamento economico.

### MINIMALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI NEL 2018

Con la circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, l'INPS comunica i nuovi valori dei minimali di retribuzione imponibile valevole per l'anno 2018 determinati in base alla variazione dei prezzi al consumo.

#### Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione dovuta all'INPS deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno 2018.

Nel 2018 il trattamento minimo mensile di pensione è pari a Euro 507,42; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 48,20.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
<b>INDUSTRIA</b>	131,89	3.467,00	48,20	1.253,00	48,20	1.253,00
<b>ARTIGIANATO</b>			48,20	1.253,00	48,20	1.253,00
<b>COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI</b>	131,89	3.467,00	48,20	1.253,00	48,20	1.253,00
<b>AGRICOLTURA</b>	106,69	2.774,00	56,26	1.463,00	48,20	1.253,00
<b>SPETTACOLO</b>	109,41	2.845,00	48,20	1.253,00	48,20	1.253,00
<b>AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA</b>	CAPO UFF. E 1^ CAT.		IMP. 2^ E 3^ CAT			
	48,20	1.253,00	48,20	1.253,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 7,23.

#### Limite minimo settimanale per l'accredito dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2018 è pari a Euro 202,97 settimanali corrispondenti a 10.544,00 annui.

#### Altri valori

**Tetto contributivo pensionabile** - l'importo valevole per l'anno 2018 ammonta a Euro 101.427,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo indipendentemente dall'anzianità contributiva;

3. tutti i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**Contribuzione aggiuntiva del 1%** - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 46.630,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

## ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SICUREZZA

Il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro, ha emanato il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 con il quale detta alcune regole in materia di alternanza scuola lavoro.

Poiché tale iniziativa è consolidata e destinata a durare coinvolgendo un sempre maggior numero di datori di lavoro, in questa sede preme evidenziare gli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

**Gi studenti che partecipano all'alternanza scuola lavoro**, nel momento in cui vengono inseriti in azienda, ai fini della sicurezza **sono sostanzialmente equiparati ai lavoratori dipendenti e, quindi, destinatari delle stesse tutele.**

Pertanto, in tema di **formazione per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni**, riceveranno dall'istituzione scolastica la formazione di carattere generale che **dovrà però essere integrata da quella specifica che gli studenti dovranno ricevere all'ingresso nella struttura ospitante.** È possibile stipulare una convenzione con l'istituzione scolastica per definire chi dovrà farsi carico di questa formazione.

Il decreto prevede anche percorsi alternativi, relativamente ai quali riportiamo di seguito la previsione normativa, che potranno essere organizzati e che di seguito riportiamo ma, nel frattempo, ricordiamo che l'onere della formazione specifica rimane a carico del datore di lavoro.

*Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, possono essere:*

*a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;*

*b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'[accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128](#);*

*c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.*

**Gli studenti in alternanza scuola lavoro sono destinatari anche della sorveglianza sanitaria** normalmente prevista a favore di lavoratori così come disposto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. La stessa è **a cura delle ASL.**

Da ultimo sottolineiamo che il decreto pone un limite al numero di studenti che si possono ospitare in alternanza in relazione alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative nonché in ragione della tipologia di rischio della struttura ospitante.

Dovranno infatti essere rispettate le seguenti proporzioni numeriche studenti/tutor:

- ✓ non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
- ✓ non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
- ✓ non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

**LA GIURISPRUDENZA****LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 23699 del 10 ottobre 2017**

Il licenziamento per giusta causa è giustificato da un comportamento assunto dal lavoratore che compromette irrimediabilmente il rapporto fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro.

Per questo motivo il datore di lavoro deve indagare bene i fatti oggetto della contestazione prima di procedere a comminare un provvedimento espulsivo.

Il tempo necessario a svolgere questa indagine non deve essere eccessivamente ampio tale da far pensare che il datore di lavoro, nonostante il comportamento del dipendente, abbia ritenuto di poter soprassedere proseguendo comunque il rapporto di lavoro.

Va infatti ricordato che la contestazione dei fatti, pur tenendo conto del tempo necessario all'azienda per procedere alle verifiche del caso, deve essere tempestiva.

**LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 24882 del 20 ottobre 2017**

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ribadisce che, ai fini di giustificare un licenziamento per g.m.o. dovuto ad esigenze di carattere organizzativo aziendale, non è necessario che il datore di lavoro dimostri un andamento negativo dell'attività aziendale.

È infatti sufficiente che il datore di lavoro provi che la riorganizzazione, che prevede l'espulsione della risorsa, sia concretamente finalizzata a migliorare l'efficienza aziendale e, quindi, la redditività.

Se la scelta dell'imprenditore non è sindacabile da parte del giudice, la stessa non deve essere strumentale e pretestuosa ai fini di giustificare il licenziamento.

**OMNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 25760 del 30 ottobre 2017**

Non esiste, nel nostro ordinamento, un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività della retribuzione.

Di conseguenza, nella determinazione della retribuzione spettante per gli istituti indiretti quali ferie, mensilità aggiuntive, permessi, integrazioni per malattia e infortunio, non incidono automaticamente i compensi corrisposti normalmente per lavoro straordinario salvo che ciò non sia previsto da norme di legge e di contratto.

**MALATTIA E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 27333 del 17 novembre 2017**

L'attività lavorativa svolta dal dipendente durante un periodo di malattia è sanzionabile solo nel caso in cui l'intensità dell'attività svolta faccia presumere l'inesistenza dell'infermità dichiarata.

Solo in tal caso si possono considerare violati i principi di correttezza e buona fede posti a fondamento del rapporto di lavoro.

Nel caso specifico la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro annullando quindi il provvedimento di licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, si era dedicato ad una attività lavorativa simile a quella svolta nel rapporto di lavoro, in locali attigui alla propria abitazione. I giudici hanno ritenuto che l'esiguità dell'impegno richiesto per lo svolgimento di tale attività non fosse tale da giustificare il disconoscimento dello stato di malattia.

**LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 24739 del 19 ottobre 2017**

Al termine del periodo di conservazione del posto previsto dal CCNL in caso di malattia, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro.

Tale facoltà non deve necessariamente essere attivata tempestivamente.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice intimato dopo sette mesi dalla fine dello stesso.

Durante tale ulteriore periodo il datore di lavoro aveva accordato periodi di assenza alla lavoratrice in attesa che potesse riprendere il servizio al fine di valutare l'eventuale possibilità di reimpiego in altre mansioni.

**LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 26676 del 10 novembre 2017**

Per giustificare il licenziamento per scarso rendimento non è sufficiente provare solo che il lavoratore non ha raggiunto gli standard di produzione ottenuti dai colleghi addetti alle medesime mansioni.

È necessario provare anche la negligenza nell'esecuzione della mansione come causa dello scarso rendimento che non deve essere imputabile a fattori organizzativi, produttivi o socio ambientali.

**LICENZIAMENTO PER RECIDIVA****Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 28417 del 28 novembre 2017**

La contrattazione collettiva prevede spesso ipotesi di licenziamento in caso di recidiva in un comportamento sanzionabile assunto dal dipendente.

Ebbene, questa sentenza, esclude la possibilità di applicare automaticamente il provvedimento più grave a fronte della recidiva senza che il giudice possa entrare nel merito della gravità dei fatti contestati.

<b>SCADENZARIO LAVORO MARZO 2018</b>
--------------------------------------

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2018</b>			01	02	03	<b>04</b>
05	06	<u>07</u>	08	09	10	<b>11</b>
12	13	14	15	<u>16</u>	17	<b>18</b>
19	20	21	22	23	24	<b>25</b>
26	27	28	29	30	<u>31</u>	

<b>Venerdì 16</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>  <b>I.R.P.E.F. RITENUTE</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b> <b>I.N.P.S.</b> <b>LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI</b> <b>ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p><b>MARZO</b> Le ritenute operate nel mese di febbraio 2018 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); va versata anche l'imposta trattenuta nel caso in cui il conguaglio relativo al 2017 sia stato effettuato nel corso del mese di febbraio 2018 (cod. 1013).</p> <p><b>MARZO</b> L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.</p> <p>Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p><b>MARZO</b> Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di febbraio 2018.</p>
<b>Sabato 31</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	<p>Scade il termine per inviare la comunicazione annuale dei lavori usuranti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per via telematica tramite il portale cliclavoro.</p>
<b>Sabato 31 (termine posticipato al 3 aprile in quanto lunedì 2 aprile è festivo)</b> <b>INPS UniEMens</b>	<p><b>MAR</b> Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio.</p>

<b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Sabato 31 ENASARCO</b>	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
<b>Sabato 31 Sostituti d'imposta consegna CU</b>	M A R Z O	Scade il termine per la consegna ai percipienti, dipendenti e autonomi, della certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2017.

<b>SCADENZARIO LAVORO APRILE 2018</b>
---------------------------------------

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>APRILE 2018</b>						<b>01</b>
<b>02</b>	03	04	05	06	07	<b>08</b>
09	<u>10</u>	11	12	13	14	<b>15</b>
<u>16</u>	17	18	19	<u>20</u>	21	<b>22</b>
23	24	<b>25</b>	26	27	28	<b>29</b>
<u>30</u>						

<b>Martedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b>		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2018.
<b>Martedì 10 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO</b>	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2018.
<b>Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>	A P R I L E	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p>Le ritenute operate nel mese di marzo 2018 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004).</p> <p>L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla</p>

<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>	rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>I.N.P.S.</b>	Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1040).
<b>LAVORO DIPENDENTE</b>	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2018;
<b>Venerdì 20</b> <b>PREVINDAI - PREVINDAPI</b>	Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2018.
<b>Lunedì 30</b> <b>LIBRO UNICO</b>	Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Lunedì 30</b> <b>COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI</b>	A P R I L E Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
<b>Lunedì 30</b> <b>ENASARCO – AGENTI</b>	A P R I L E Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2017.
<b>Lunedì 30</b> <b>INPS UniEMens</b>	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo.

<b>SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2018</b>
---------------------------------------

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MAGGIO 2018</b>	<b>01</b>	02	03	04	05	<b>06</b>
07	08	09	10	11	12	<b>13</b>
14	15	<b>16</b>	17	18	19	<b>20</b>
21	22	23	24	25	26	<b>27</b>
28	29	30	31			

<b>Mercoledì 16</b>
---------------------

Scade il termine per versare in via telematica:
---

<b>VERSAMENTO UNIFICATO</b>		
<b>I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>		Le ritenute operate nel mese di aprile 2018 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
	M A G G I O	L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</b>		Compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1040).
<b>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2018.